

Detenzione domiciliare, promossa la versione della riforma Cartabia

Corte costituzionale

Coerente con gli obiettivi di rieducazione della pena e di deflazione del processo

Giovanni Negri

La Corte costituzionale promuove la nuova versione della detenzione domiciliare introdotta dalla riforma Cartabia del processo penale. Sia nel contesto del potenziamento delle pene sostitutive sia nel contenuto, con le misure più favorevoli per la persona condannata. La sentenza n. 84, depositata ieri e scritta da Francesco Viganò, ha infatti dichiarato in parte infondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Bologna.

Nel dettaglio, la pronuncia attesta la coerenza tra quanto si era prefissa la legge delega e quanto realizzato poi sul punto con la norma delegata. Quanto all'obiettivo, l'intenzione dichiarata era quella di rivitalizzare un istituto introdotto nel 1981, ma poco utilizzato nella pratica. Sia mettendo a disposizione del giudice già nella fase di determinazione della pena risposte alternative alle sanzioni detentive brevi o comunque di durata contenuta, con la consapevolezza degli effetti desocializzanti della detenzione; sia incentivando il ricorso a definizioni alternative del processo, attraverso la prospettiva di ottenere l'applicazione di pene sostitutive del carcere, anche per effetto

degli sconti di pena connessi alla scelta dei riti alternativi, con conseguente alleggerimento complessivo del sistema penale.

Ora il nuovo testo dell'articolo 56, primo comma, della legge n. 689 del 1981, stabilisce che il condannato ha l'obbligo di rimanere nel luogo in cui la pena deve essere scontata per un termine minimo di dodici ore al giorno, stabilito caso per caso dal giudice in relazione a «comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato»; in ogni caso deve essere autorizzato ad allontanarsi per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle proprie «indispensabili esigenze di vita e di salute».

Una previsione più favorevole per il condannato che «risulta anzitutto funzionale a conferire spiccata finalità rieducativa alla pena sostitutiva, che nelle intenzioni del legislatore (delegante e delegato) non dovrebbe servire soltanto a evitare i noti effetti desocializzanti della pena detentiva breve, ma anche – in positivo – ad assicurare il mantenimento, e in ipotesi il potenziamento, dei legami del condannato con il proprio contesto lavorativo, educativo, affettivo e in generale sociale».

Inoltre, le scelte fatte dalla riforma si inseriscono, sottolinea la sentenza, coerentemente, dal punto di vista sistematico, nel quadro di un complessivo intervento legislativo indirizzato anche ad assicurare risposte sanzionatorie al reato certe, rapide ed effettive, anche se alternative rispetto al carcere.